

Legge regionale 5 maggio 1998, n. 20 (BUR n. 40/1998)

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 18 E ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE AGLI ARTICOLI 43 E 44 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1993, N. 63 "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTA' DI VENEZIA", COME DA ULTIMO MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 1997, N. 21

Art. 1 - Modifiche alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63.

1. Limitatamente all'acquisizione dei servizi nelle acque di navigazione interna del Comune di Venezia e limitatamente ai soggetti iscritti, entro il 31 maggio 1995, al ruolo di Conducenti di natanti di cui all'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 che abbiano conseguito alla data di entrata in vigore della presente legge un periodo di lavoro di almeno due anni al comando di imbarcazioni adibite al trasporto di passeggeri con portata fino a venti persone con l'osservanza delle norme esigibili dall'Autorità Marittima, nonché limitatamente alle imprese individuali, cooperative e societarie che, avendo iniziato l'attività entro e non oltre il 30 dicembre 1993, acquisiscono, con imbarcazioni di portata inferiore o superiore alle venti persone (Gran Turismo) servizi di noleggio ove consentito dalle norme di traffico, nei canali lagunari di navigazione interna:

- a) la sanzione amministrativa accessoria di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a) della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, è ridotta della metà, nel limite minimo massimo, sino al 31 gennaio 1999;
- b) la sanzione amministrativa accessoria di cui all'articolo 44, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, si applica a decorrere dal 1° febbraio 1999.

Art. 2 - Modifiche dell'articolo 18 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63.

1. All'articolo 18, comma 1, dopo le parole "lettera d)" vengono soppresse le parole "e limitatamente al servizio di cui all'articolo 5, comma 4,".

2. Il comma 3 dell'articolo 18 è così sostituito:

"3. È inoltre ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione

per l'esercizio di noleggio con conducente esercitati con un unico natante".

Art. 3 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

SOMMARIO

Art. 1 - Modifiche alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63.	1
Art. 2 - Modifiche dell'articolo 18 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63.	1
Art. 3 - Dichiarazione d'urgenza.	2